

STATUTO

AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE DEI COMUNI
75

Numero REA: SR - 128462

Codice fiscale: 01512650894

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. A RACC. N. 10945 REP. N. 85069	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la Società	
	cooperativa socialea mutualità prevalente denominata	
	" AQUARIUM Società Cooperativa Sociale. ".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Aseemblea	
	ordinaria sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze nei modi e nei termini di legge.	
	Articolo 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Articolo 3	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata .	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa può aderire ad una delle associazioni di	
	rappresentanza.	

	Articolo 4	
	Attività sociale	
	La società cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di	
	legge, senza fine di lucro, si propone di perseguire	
	l'interesse della comunità alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	di attività di gestione e di produzione di servizi ed attività	
	produttive finalizzate all'incremento lavorativo di persone	
	svantaggiate sia sul piano fisico che sul piano psichico	
	(articolo 1 della legge nazionale 381/91), ed a tal fine si	
	propone di svolgere le seguenti attività:	
	- La gestione di centri sportivi, palestre, centri benessere,	
	centri fitness, villaggi turistici, camping, stabilimenti	
	balneari, lidi, centri di estetica e cosmesi, bar o comunque	
	posti di ristoro;	
	- La creazione, l'organizzazione e la gestione di impianti	
	alberghieri, agrituristici, di turismo rurale e dei relativi	
	servizi annessi;	
	- La realizzazione, la manutenzione, la gestione, la	
	compravendita di discoteche, night, alberghi, ritrovi, sale	
	teatrali, cinematografiche e da concerto;	
	- La gestione in proprio e/o per conto terzi di asili nido,	
	ludoteche, baby parking e di ogni altro luogo ove si svolge	
	attività di istruzione professionale incluse le scuole;	
	La gestione di servizi di attività sussidiaria nelle scuole,	

	di servizi di ristorazione collettiva;	
	- L'istituzione e la gestione di cantieri, stabilimenti,	
	impianti e magazzini necessari per lespletamento delle	
	attività sociali;	
	- La gestione di attività e servizi di riabilitazione, di	
	centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione	
	(case famiglia, case protette e comunità alloggio), residenze	
	turistico-alberghiere a carattere sociale e strutture	
	sanitarie in favore di minori, inabili, anziani e donne in	
	difficoltà;	
	- Lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria in favore minori, inabili, anziani e donne in	
	difficoltà;	
	- L'esercizio di attività di telesoccorso e teleassistenza in	
	favore minori, inabili, anziani e donne in difficoltà;	
	- La prestazione di servizi domiciliari di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che	
	scuole o altre strutture di accoglienza in favore di minori,	
	inabili, anziani e donne in difficoltà;	
	- La prestazione di tutti quei servizi, interventi e	
	prestazioni che fanno riferimento alla Legge Regionale 22 del	
	1986:	
	- L'organizzazione e la gestione di seminari, di stage, di	
	corsi di formazione e qualificazione professionale volti ad	
	accrescere la professionalità dei partecipanti;	

	- Lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed	
	animazione della comunità locale entro la quale opera al fine	
	di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	alla accoglienza di persone in stato di bisogno;	
	- Lo svolgimento di un'attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	Nell'ambito del settore della pulizia, dell'igiene e della	
	cura ambientale, la cooperativa si propone inoltre di svolgere	
	le seguenti attività:	
	- la manutenzione e la cura delle aree e dei beni pubblici e	
	privati quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	la realizzazione, la manutenzione ed il diserbo di verde	
	pubblico e privato, nonché l'assunzione di lavori di	
	giardinaggio in genere;	
	- l'assunzione di lavori di pulizia civile ed industriale,	
	disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;	
	- l'esercizio di servizi di raccolta di rifiuti solidi ed	
	urbani;	
	- la gestione di discariche sia di rifiuti ordinari che	
	speciali che di materiali inerti, con relativo trasporto anche	
	in conto terzi;	
	- l'esecuzione di opere di bonifica ecologica ed industriale;	
	- l'esecuzione di lavori di informazione, documentazione ed	
	indagine per il controllo dell'ambiente;	

	- la prestazione di servizi di manovalanza generica di	
	facchinaggio, con relativo trasporto e custodia.	
	Nell'ambito del settore dell'edilizia, la cooperativa si	
	propone l'esecuzione di lavori di pittura, falegnameria e	
	metalmeccanica; manutenzioni stradali e rifacimento della	
	segnaletica stradale, nonché la custodia e la gestione degli	
	stessi beni immobili, in particolare di impianti sportivi,	
	parcheggi, ville comunali, cinema e teatri.	
	La società, per il raggiungimento dello scopo e nel rispetto	
	delle disposizioni di legge per le singole materie, potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare e commerciale ritenute necessarie ed	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e ancora	
	assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e	
	partecipazioni in altre società aventi oggetto sociale analogo	
	o connesso al proprio, nonché concedere fidejussioni, prestare	
	avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili	
	sociali a garanzia di debiti e di obbligazioni assunte sempre	
	in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale;	
	La società inoltre potrà partecipare ad appalti pubblici e	
	privati.	
	La società potrà infine acquisire presso i propri soci i fondi	
	necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con	
	obbligo di rimborso, provvedendo o meno la corresponsione di	

interessi, nel rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi. La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

Numero, requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle attività sociali

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabilito dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/91

Il numero dei soci volontari non puo' superare la metà del
numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge
381/91

Ogni socio è iscritto in una apposuta sezione del libro soci
in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie
suindicate

Articolo 6

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:

a - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
di nascita;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e
l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali;

d - l'espressa dichiarazione di accettazione della clausola
arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente
statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto

	previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche,	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	

integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.

Articolo 7

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta degli

Amministratori;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da

appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di

amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da

effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se

il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 9

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla

ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,

che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può

ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dagli

artt. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,

il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta
dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio che rinuncia alla prenotazione di alloggio viene
sostituito da altro socio non prenotatario seguendo l'ordine di
iscrizione nel registro dei soci.

Articolo 10

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio:

a - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti
richiesti per l'ammissione;

b - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni
che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni
adottate dagli organi sociali;

c - che non osservi il presente statuto, i regolamenti
sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva
la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un
termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con

	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e - che non accetti il piano finanziario relativo al programma	
	cui intende partecipare;	
	f - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g - che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto	
	sociale;	
	h - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna ad una	
	pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, è	
	escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.	
	Le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo in materia	
	di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.35 e	
	seguenti nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 11

Cessione quote

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2530 del codice civile

Articolo 12

Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso

esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, viene ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 13

Morte del socio

Nel caso di morte la società continua il rapporto, a richiesta, con uno solo degli eredi che dovrà essere designato entro sei mesi da gli eredi legittimi o testamentari.

La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso, da parte dell'erede designato, dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società,

Nel caso in cui nessuno degli eredi intenda proseguire nel rapporto associativo, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le

modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Articolo 14

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 15

Prestiti sociali

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni

riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci attraverso l'emissione di strumenti finanziari da offrire in

	sottoscrizione ai soci cooperatori. La richiesta di	
	finanziamento ai soci viene deliberata dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità	
	compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li	
	hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro	
	rimborso.	
	Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con	
	destinazione generale sono disciplinate da un apposito	
	Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed	
	approvato dall'Assemblea.	
	Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai	
	prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli	
	Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui	
	definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal	
	Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al	
	Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le	
	modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed	
	il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni	
	economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso	
	la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a	
	ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito,	
	unitamente a copia del relativo contratto.	
	I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di	

specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- dall' eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per

deliberazione assembleare non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi.

Articolo 17

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2530 comma 6 C.C..

Articolo 18

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Gli Amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al

	bilancio evidenziando i parametri previsti ex articolo 2513	
	c.c.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli eventuali utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della società che allatto del suo scioglimento, anche ai	
	sensi dell'art. 12 della L. 16/12/1977 n. 904;	
	b)il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) a fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori che non	
	potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato. Nel tassativo rispetto di	
	tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di	
	strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti	
	dai soci operatori, sarà del due per cento più levato di	
	quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi	
	detenute;	
	e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite	
	massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo	
	dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	

	sono stati prodotti.	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la	
	misura, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera	
	b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a)	
	o a quello previsto dalla lettera f).	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art. 2529 c.c.;	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Le cooperativa a mutualità prevalente non possono:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

In caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio

sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 19

Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio delibera, anche, in merito

alla distribuzione dei ristorni.

In ogni caso, i ristorni non possono che riguardare le

eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il

bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei

limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i

soci e non possono essere distribuiti in misura superiore al

cinque per cento del detto risultato d'esercizio ed in ogni

caso in misura superiore a quanto previsto da speciali

disposizioni di legge, anche per singole gestioni

mutualistiche.

Il ristorno, spettante a ciascun socio cooperatore, da

calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come

separatamente evidenziate in Bilancio, può essere distribuito,

secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante

aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 20

Organi

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione o l' Amministratore Unico;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 21

Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie in relazione alle materie che formano l'oggetto delle sue deliberazioni.

La loro convocazione a cura del Consiglio di Amministrazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o qualsiasi altro mezzo (fax o e-mail) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la

maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto al quale è conferito il controllo contabile della Società;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano

almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci

sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta

agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della

richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su

proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del

codice civile.

Articolo 23

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti

o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi

diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al

voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti

gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 25

Voto

Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in
regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla
società.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone
giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in
relazione della partecipazione sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio
avente diritto al voto, da un coniuge o un parente entro il 2°
grado e che non sia Amministratore, sindaco o dipendente come
disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci

La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco.

Articolo 26

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Provvede alla nomina di un segretario, anche non socio il Presidente dell'Assemblea.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 27

Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero ovvero da un amministratore unico.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore Unico dura in carica fino a revoca o

dimissione

Gli Amministratori possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo 28

Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 29

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 30

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del

Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 31

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 32

Rappresentanza

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente in particolare competono :

a) la stipula dei contratti e degli atti di qualsiasi genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) la riscossione, da pubbliche amministrazioni o da privati, di pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado

di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 33

Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 del Codice Civile, o se comunque nominato, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato

dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di

durata del loro ufficio.

Articolo 3

Compiti e funzionamento del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale ove nominato, vigila sull'osservanza

della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del

bilancio consolidato e non faccia ricorso al mercato del

capitale di rischio il Collegio sindacale può esercitare il

controllo contabile della Società previsto dall'articolo 2409

bis e seguenti Codice Civile.

Il Collegio sindacale, in particolare, oltre alle attribuzione

previste dalla legge e da altre disposizioni del presente

Statuto:

- vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed

	alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal	
	Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi	
	delle stesse disposti dal Presidente;	
	- accerta la regolare tenuta dei libri sociali;	
	- accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei	
	valori depositati presso la Società e dei valori e titoli di	
	proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o	
	custodia;	
	- accerta la regolare gestione e la rispondenza alle	
	disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla	
	Società;	
	- richiede la convocazione del Consiglio di amministrazione o	
	dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di	
	vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario,	
	indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad	
	adottare i provvedimenti di competenza;	
	- convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in	
	caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del	
	Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione	
	al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare	
	l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi	
	fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente	
	necessità di provvedere;	
	- cura la iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta	
	giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per	

qualsiasi causa;

- provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva

di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002,

n. 220;

- in occasione della approvazione del bilancio di esercizio

provvede ad indicare nella relazione prevista dall'art. 2429

del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per

il perseguimento dello scopo mutualistico .

Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai

sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di

amministrazione e dell'Assemblea.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle

riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro

delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e

sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la

presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a

maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha

diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio

dissenso.

Articolo 35

Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea

dei soci, da un revisore contabile o da una società di

revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del
Codice Civile.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla
società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a
tre esercizi.

L'attività di controllo contabile indicata nell'art. 2409 ter
del codice civile, è documentata dall'organo di controllo
contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la
sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, comma 3
del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo
contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 36

Clausola conciliativa

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente
insorgenti in rapporto al presente contratto, purché relative
a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo
di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura
di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente
competente con riferimento alla sede della società, in vigore
alla data in cui la controversia è deferita alla
conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro
organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro

tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa

e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60

giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo

che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla

cognizione degli arbitri .

Articolo 37

Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i

soci e la società, anche se promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti

e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al

rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale,

composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni

dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal

presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove ha sede

la società.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di

disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del

Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più

diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha

sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il

Presidente del Collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente

del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, secondo equità, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 17 del 22/1/2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato tra le parti.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 39

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale

causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci
presumere il venir meno della sua leale collaborazione
all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 40

(Scioglimento anticipato)

Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice
Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale,
con le maggioranze previste per le modificazioni dello
Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del
collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i
poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione
di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti
necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,
in funzione del miglior realizzo.

Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della
liquidazione dedotte le somme necessarie al rimborso del

capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati - è
devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative
e mutue ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i
soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento
dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste
per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti
potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei
Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 42

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di
riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

42 di 42